

Concordato preventivo in continuità e rilascio del Durc - I chiarimenti del Ministero del Lavoro

14 Marzo 2013

Il Ministero del Lavoro ha fornito risposta nei giorni scorsi, con l'allegata nota, alla richiesta di precisazione dell'Ance circa il rilascio del Durc nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis della Legge Fallimentare, escludendo che in tale intervallo di tempo possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), D.M. 24/10/2007 e, pertanto, escludendo la possibilità di rilascio di un Durc positivo in presenza di debiti nei confronti degli Istituti e delle Casse Edili.

È stato, quindi, confermato l'orientamento che pareva emergere dalla precedente risposta ad interpello n. 41/2012 nella quale il dicastero aveva sancito che gli Istituti possono attestare la regolarità contributiva solo se risulta prevista la c.d. moratoria di cui all'art. 186bis, co. 2, lett. c) della L.F. e solo dopo l'avvenuta omologazione da parte del Tribunale del piano di risanamento aziendale. In tale caso, infatti, si sostanzierebbe la "sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative" che giustifica il rilascio di un Durc positivo.

[10474-Nota Ministero del lavoro.pdf](#)[Apri](#)